REP. 132
3/12/2019

REGIONE BASILICATA

AMMINISTRATORE UNICO DELL'ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DELLA BASILICATA (E.G.R.I.B.) CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2016, n. 1 e s.m.i., avente ad oggetto *"Istituzione dell'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B."*;

Vista la D.G.R. n. 711 del 23.10.2019 di determinazione del trattamento economico e approvazione dello schema di contratto di lavoro di diritto privato dell'Amministratore Unico dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B;

Visto il DPGR n. 284 del 22.11.2019 di nomina dell'Amministratore Unico dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B;

Preso atto che il dott. CANIO SANTARSIERO ha prodotto formale dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012, di non versare nelle situazioni previste dall'art. 7, comma 4 della Legge Regionale n. 1/2016, di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 10 della Legge Regionale n. 32/2000, dell'art. 11, comma 10 della L.R. n. 18/2006, dell'art. 52, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009, e dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014 e s.m.i.;
- di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4, 6, e 7 del D. Lgs. n. 39/2013, e di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11, 12, e 13 del D. Lgs. n. 39/2013;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del DPR n. 62/13, in ordine a partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che è chiamato a svolgere, e di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'Agenzia che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'incarico affidato;

con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi di legge

tra

la **Regione Basilicata**, C.F. 80002950766, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante, Dott. VITO BARDI, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta della Regione Basilicata,

e

il **dott.** CANIO SANTARSIERO nato a POTENZA il 27.05.1961, residente a Potenza in Vico R. Brienza, 2 – C.F.: SNTCNA61E27G942L;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il dott. CANIO SANTARSIERO accetta la nomina di Amministratore unico dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata – E.G.R.I.B., con sede in Potenza, conferita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 284 del 22.11.2019.
All'atto della sottoscrizione digitale del presente contratto, il dott. CANIO SANTARSIERO ha prodotto le dichiarazioni di cui in premessa.

ART. 2

Il dott. CANIO SANTARSIERO si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Ente, le funzioni di Amministratore unico come definite dalla Legge Regionale 08 gennaio 2016, n. 1 e s.m.i., ed in particolare dagli articoli 7 e 8.
La carica di Amministratore unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'EGRIB.
Il rapporto di cui al presente contratto è esclusivo ed incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.

ART. 3

L'Amministratore unico si impegna ad ispirare la propria azione a criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e, più in generale, al buon andamento dell'azione amministrativa conformandosi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza.
L'Amministratore unico si impegna ad esercitare le proprie attribuzioni in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1/2016 e s.m.i., ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.

ART. 4

L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'EGRIB ed ha la responsabilità dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'Ente, coordinandone la struttura operativa.
Egli è individuato quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale ed è tenuto alla riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza in ragione della funzione, salvo il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i., nonché del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016.
Adotta le misure necessarie per la prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
L'Amministratore unico mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2016, la durata dell'incarico dell'Amministratore unico è di tre anni, rinnovabile una sola.
Il rapporto di lavoro cessa automaticamente e senza obbligo di preavviso alla scadenza del termine di cui innanzi, nonché in caso di collocamento in quiescenza.
Il contratto può essere risolto prima della scadenza:

a) per revoca dell'incarico, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 32/00 e s.m.i.;
b) per violazione del vincolo di esclusività, di cui al precedente art. 2;
c) per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;
d) grave impedimento;
e) per dimissioni dell'Amministratore unico;
f) valutazione negativa dei risultati;
g) nel caso di soppressione o trasformazione dell'Ente o modificazione dell'assetto organizzativo degli organi dello stesso;
h) nell'ipotesi prevista dal successivo art. 7.

Fatte salve le ipotesi previste dalle precedenti lettere e), g), h), la risoluzione del contratto dovrà essere preceduta dalla formale contestazione all'Amministratore unico delle circostanze che la determinano e all'acquisizione delle relative controdeduzioni, previa assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni.
Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, all'Amministratore unico nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.

ART. 6

Il compenso annuo lordo onnicomprensivo dell'Amministratore unico, con oneri a carico dell'EGRIB, è fissato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 1/2016, come segue:
a) Euro 100.603,00 (centomilaseicentotre) importo stabilito dalla DGR n. 711 del 23.10.2019 - Allegato A, da corrispondersi in numero di tredici mensilità, fatti salvi gli adeguamenti automatici da attribuirsi in relazione ad eventuali futuri incrementi normativamente previsti, fermo restando, ove applicabile, la decurtazione stabilita dall'art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 8/2014;
b) una integrazione entro il limite massimo del 20% del trattamento economico di cui sopra in relazione ai risultati della gestione ed alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'Amministrazione regionale ed annualmente sottoposti alla valutazione della Giunta Regionale, con il supporto dell'Autorità per la Valutazione ed il Merito della Regione Basilicata, di cui all'art. 3 della Legge Regionale 25.10.2010, n. 31 e s.m.i, analogamente a quanto previsto per i dirigenti regionali.
Il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per l'espletamento delle attività istituzionali fuori sede effettivamente sostenute e debitamente documentate, è riconosciuto nei limiti e secondo le modalità previsti per i Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali.

ART. 7

Nel caso di interruzione della prestazione per malattia o infortunio, non dipendente da causa di servizio, sia continuativa che discontinua, si conserverà al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, durante il quale gli si corrisponderà l'intera normale retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, si provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, si conserverà l'incarico al prestatore di lavoro, corrispondendogli la retribuzione fino ad accertata guarigione ovvero sino a quando sia stata accertata una invalidità totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.
In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto o quella a partire dalla quale opera una delle altre cause di risoluzione previste di cui al precedente art. 5.

ART. 8

L'Amministratore unico è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, astenendosi da condotte ed attività in conflitto di interessi con quella dedotta in contratto e/o che si pongano in contrasto con le norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici che si impegna a rispettare, ferma restando l'eventuale disciplina di dettaglio adottata dall'Ente.

ART. 9

Per i fatti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro, si rimanda alla Legge Regionale n. 1/2016 e s.m.i., alla Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i., e alle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.

Il presente contratto è esente da bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi di legge.
Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE — **L'AMMINISTRATORE UNICO**

VITO BARDI — CANIO SANTARSIERO

Firmato digitalmente da
VITO BARDI
CN = VITO BARDI
C = IT

Il sottoscritto CANIO SANTARSIERO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. dichiara di conoscere e di accettare pienamente le condizioni di cui agli artt. 2, 4, 5 e 7 del presente Contratto.

Clausola letta, confermata e sottoscritta.

L'AMMINISTRATORE UNICO

CANIO SANTARSIERO

Firmato digitalmente da
Canio Santarsiero
CN = Santarsiero Canio
O = non presente
C = IT



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **03 dicembre 2019**

File : C:/Users/dopisani/Desktop/CONTRATTO EGRIB.pdf

Esito Verifica : Firma PDF OK Data di verifica: 03/12/2019 11.47.51 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Canio Santarsiero
Ente Certificatore : ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1
Cod. Fiscale : SNTCNA61E27G942L
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 12988339
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 22/04/2014 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 21/04/2020 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 03/12/2019 09.33.24 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : VITO BARDI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-BRDVTI51P18G942K
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-21192973459181
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 29/04/2019 08.51.37 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 29/04/2025 08.51.37 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 03/12/2019 09.35.46 (UTC Time)